



# COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Con Immediata Esecuzione

**COPIA**

**N. 36 del registro**

**Data 23 ottobre 2017**

**Oggetto:** Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. a), del TUEL 267/2000, formatosi in seguito all'ordinanza emessa in data 11.07.2017 dal Tribunale Civile di Termini Imerese nel giudizio Di Pisa Giuseppa c/Comune di Misilmeri.

---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di ottobre, alle ore 17:45 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Bonanno Giuseppe	Presente	11) Paganelli Giulia	Presente
2) Cerniglia Filippo	Assente	12) Pavone Gianluca	Presente
3) Cocchiara Agostino	Presente	13) Romano Vincenzo	Presente
4) Cusimano Marika	Assente	14) Sanci Pietro	Presente
5) D'Acquisto Rosalia	Presente	15) Strano Giusto	Presente
6) Ingrassia Antonino	Presente	16) Tripoli Roberta	Presente
7) La Barbera Francesco	Assente	17) Tripoli Salvatore	Presente
8) Lo Burgio Dalia	Presente	18) Tubiolo Antonino	Assente
9) Lo Franco Giusto	Presente	19) Vicari Giovanna	Presente
10) Montadoni Alessandra	Presente	20) Vicari Stefano	Presente

**PRESENTI N. 16**

**ASSENTI N. 4**

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la dott.ssa Rosalia D'acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Segretario Generale del Comune

## **Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali**

Premesso:

Che con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 24 febbraio 2012, in atti, notificato a questo Ente mediante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il tribunale di Termini Imerese in data 19 giugno 2012, acclarato al protocollo generale del Comune in pari data al n. 20945, la Sig.ra Di Pisa Giuseppa, nata a Palermo il 18.03.1970, residente in Misilmeri, Via G. Traina n. 73, Codice Fiscale DPSGPP 70C58G273Z, elettivamente domiciliata in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele n. 381, presso lo studio dell'avv. Emanuele Catania, dal quale è rappresentata e difesa, chiamava innanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Civile il Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro tempore, a comparire il giorno 11 luglio 2012, per chiedere, tra l'altro, reiectis adversis quanto segue:

1) Emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della decisione sul merito;

2) In particolare, ordinare al Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, previa eliminazione del ristagno di acqua e bonifica dell'area in questione;

3) Nel merito, previa conferma del provvedimento d'urgenza, condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla ricorrente in conseguenza dei fatti per cui è causa;

4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;

Che il giudizio di cui sopra è cenno si è concluso con l'ordinanza emessa in data 28.06.2016 R.G. 804/2012 dal Giudice Istruttore di Termini Imerese, con la quale:

- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Comune di Misilmeri di rimuovere lo stato di degrado;

- Condanna il Comune di Misilmeri, a rifondere nei confronti della ricorrente le spese di lite liquidate, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi € 5.600,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%;

- Condanna il Comune resistente a rifondere nei confronti delle due società chiamate in causa le spese di lite liquidate, ai sensi del DM 55 del 2014 per Acque Potabili Siciliane SpA, in complessivi € 1.500,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%, e per NO.DA s. r.l in complessivi € 3.500,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%;

- Pone le spese di CTU, liquidate in separato decreto a carico dell'Ente convenuto;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 12.07.2016, è stato determinato di proporre reclamo avverso l'ordinanza R.G. 804/2012 del 28.06.2016, sopra richiamata;

Che il giudizio sopra citato si è concluso con l'ordinanza emessa in data 11.07.2017 dal medesimo Tribunale di Termini Imerese nel procedimento iscritto al n. 2202/2016, con la quale, il Tribunale uditi i procuratori delle parti:

- Rigetta il reclamo;

- Condanna la reclamante al pagamento in favore di ciascuno dei reclamati costituiti delle spese del procedimento che liquida in € 2.190,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta;

- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;

Vista la nota pec a firma dell'avv. Debora Falletta, legale di controparte, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 31.07.2017 al n. 23902, con la quale sollecita il pagamento dei compensi liquidati nell'ordinanza del 11.07.2017 per un importo complessivo di € 2.619,24 (comprensivo di Onorari, spese generali (15% su onorari) e Cassa avvocati (4%)), specificando che l'importo richiesto non è soggetto a IVA ai sensi del comma 100 dell'art. 1 della Legge 244/2007;

Considerato che dall'ordinanza, sopra riportata, scaturisce un debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € di € 2.619,24, da distrarsi in favore della sig.ra Di Pisa Giuseppa, per il quale ovviamente non è stato assunto alcun impegno di spesa;

Considerato che si rende necessario predisporre la presente proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del TUEL 267/00, da sottoporre al competente Organo consiliare;

Osservato:

- Che, a mente dell'art. 193, c. 2, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., l'Organo consiliare deve provvedere all'adozione di una deliberazione per il riconoscimento del debito de quo ed individuare i provvedimenti necessari per il ripiano del debito in questione;

- Che, a mente dell'art. 193, comma 3 del richiamato D.Lgs, ai fini del ripiano del debito in questione, possono essere utilizzati per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione

per legge, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, dando atto che, ove non ponga provvedimento in tal senso, l'Ente può fare ricorso, in base a specifica prescrizione consiliare, a mutui ovvero utilizzare l'avanzo di amministrazione ancorché presunto (art. 187 TUEL);

Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per riconoscere il debito fuori bilancio in questione e provvedere alla copertura finanziaria dello stesso ai sensi dell'art. 193 del più volte richiamato TUEL;

Considerato:

- Che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debiti fuori bilancio previste dall'art. 194, c. 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, la disciplina legislativa di cui al capo V del TUEL, in quanto in finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli Enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- Che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2016 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o del funzionario;

- Che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- Che i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- Che nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- Che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già

sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- Che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 191 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. Civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

### **Propone**

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

1) Riconoscere il debito fuori bilancio promanante dalla dall'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese emessa in data 11.07.2017 nel giudizio R.G. n. 2202/2016 per € 2.619,24;

2) Fare fronte alla spesa scaturente dal presente atto con imputazione codice intervento 1.01.103 cap. peg. 53 “Oneri straordinari della gestione corrente e debiti fuori bilancio servizi organi istituzionali”, del bilancio 2017/2019 esercizio finanziario 2017;

3) Trasmettere copia della deliberazione consiliare in oggetto alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del vigente O.A.EE.LL.

prenotaz. Imp. 2000/2017

Misilmeri, 18/09/2017

**Il proponente f.f**  
F.to: dott.ssa Bianca Fici

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 18/09/2017

**Il Responsabile dell'Area 1 f.f**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Misilmeri, 18/09/2017

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il **Presidente** pone in trattazione il punto 6 iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto:  
«Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. a), del TUEL 267/2000, formatosi in seguito all'ordinanza emessa in data 11.07.2017 dal Tribunale Civile di Termini Imerese nel giudizio Di Pisa Giuseppa c/Comune di Misilmeri».

## **Il Consiglio Comunale**

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:  
«Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. a), del TUEL 267/2000, formatosi in seguito all'ordinanza emessa in data 11.07.2017 dal Tribunale Civile di Termini Imerese nel giudizio Di Pisa Giuseppa c/Comune di Misilmeri», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole reso in data 28.09.2017 dall'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione;

-Visto l'esito della votazione sulla proposta di deliberazione, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti	16	
Voti favorevoli	16	

## **Delibera**

– di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:  
«Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. a), del TUEL 267/2000, formatosi in seguito all'ordinanza emessa in data 11.07.2017 dal Tribunale Civile di Termini Imerese nel giudizio Di Pisa Giuseppa c/Comune di Misilmeri», il cui testo si intende interamente ritrascritto.-

Successivamente così come proposto dall'ufficio competente con successiva votazione unanime espressa per alzata e per seduta, accertata dagli scrutatori in precedenza nominati su 16 consiglieri presenti e votanti;

## **Il Consiglio Comunale**

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.



Letto, approvato e sottoscritto.-

**IL PRESIDENTE**

F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to: sig. Pietro Sanci

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 23/10/2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to. dott.ssa Pietra Quartuccio

---

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale li 24/10/2017

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 24/10/2017 al 08/11/2017**

**nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"**

**Defissa il 09/11/2017**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **24/10/2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**